

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3105 del 20/06/2022
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI (TORRI EVAPORATIVE) E IRRIGAZIONE AREA VERDE AZIENDALE IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE) - LOCALITA' ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA - CODICE PROCEDIMENTO RE20A0047 TITOLARE: AUSL DI REGGIO EMILIA - IRCCS
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3278 del 20/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno venti GIUGNO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 1378/2021

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO **IGIENICO ED ASSIMILATI (TORRI EVAPORATIVE) E IRRIGAZIONE AREA VERDE AZIENDALE** IN COMUNE DI **REGGIO EMILIA (RE) - LOCALITA' ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA - CODICE PROCEDIMENTO RE20A0047**

TITOLARE: AUSL DI REGGIO EMILIA - IRCCS

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n.

1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di partenariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

PRESO ATTO della domanda in data **23/12/2020** presentata dall'**AUSL di Reggio Emilia - IRCCS C.F./P.IVA 01598570354**, con sede in Reggio Emilia, tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee in Comune di **Reggio Emilia (RE)** località **Arcispedale Santa Maria Nuova**, per uso **igienico ed assimilati (torri evaporative) e irrigazione area verde aziendale** mediante campo pozzi costituito da n. 6 pozzi di cui n. 2 da perforare, n. 4 esistenti, e di questi ultimi n. 2 saranno da tombare, ubicati su terreno di proprietà della stessa Azienda richiedente, come di seguito contraddistinti:

Pozzo 1 (da perforare): mappale **144**, del foglio **170** del NCT di detto Comune, coordinate UTM*32: X = 629.430 Y = 949.395, con portata massima di l/s **20,0**;

Pozzo 2 (da perforare): mappale **144**, del foglio **170** del NCT di detto Comune, coordinate UTM*32: X = 629.430 Y = 949.405, con portata massima di l/s **8,0**;

Pozzo 3: tombato;

Pozzo 4 (esistente): mappale **36**, del foglio **170** del NCT di detto Comune, coordinate UTM*32: X = 629.268 Y = 949.435, con portata massima di l/s **12,0**;

Pozzo 5: tombato;

Pozzo 6: (esistente, da tombare): mappale **144**, del foglio **170** del NCT di detto Comune, coordinate UTM*32: X = 629.429 Y = 949.321, con portata massima di l/s **8,0**;

Pozzo 7 (esistente): mappale **52**, del foglio **169** del NCT di detto Comune, coordinate UTM*32: X = 628.933 Y = 949.480, con portata massima di l/s **1,5**;

Pozzo 8: (esistente, da tombare): mappale **52**, del foglio **169** del NCT di detto Comune, coordinate UTM*32: X = 628.835 Y = 949.414;

per un volume complessivo di prelievo annuo di m³ **262.910** così ripartiti: m³ **234.200** da destinare all'uso **igienico ed assimilati** e m³ **28.710** da destinare all'uso irrigazione area verde aziendale.

TENUTO CONTO che:

- il prelievo richiesto in concessione è soggetto alla procedura di cui agli artt. 6 e 16 (concessione ordinaria) del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento Regionale che prevede in via preliminare l'autorizzazione per effettuare la perforazione;
- che la domanda di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 6, comma 3 del R.R. 41/2001, costituita da Relazione Tecnica e Idrogeologica generale a firma del dott. Geol. Andrea Fornaciari consistente nello studio (con inquadramento geologico e idrogeologico dell'area, idrostratigrafia presunta e sezioni idrogeologiche) per lo

sfruttamento di acque sotterranee mediante la perforazione di n. 2 pozzi a servizio delle esigenze igienico ed assimilate e di irrigazione area verde dell'Arcispedale Santa Maria Nuova.

- Nella Relazione Tecnica allegata a tale istanza, a firma del *dott. Geol. Andrea Fornaciari* in qualità di consulente ambientale dell'azienda, viene dichiarato quanto segue:
"Pozzo 1 (in progetto) sarà destinato all'uso torri evaporative dell'impianto di raffrescamento dell'ospedale;
Pozzo 2 (in progetto) sarà destinato all'uso irriguo aree verdi di pertinenza ospedaliera e di emergenza al pozzo 1 per l'uso torri evaporative dell'impianto di raffrescamento dell'ospedale;
Pozzo 3 (Prat. 1821) il 14/12/1999, a seguito di richiesta dell'STB del 08/11/1999 Prot. 8197/15.2 è stato dichiarato cementato [...];
Pozzo 4 (Aut. ricerca Prat. 2006/1967 e Concessione uso Prat. 366/1995) nel 2017 a seguito di videoispezione è stato dichiarato franato a 43 m dal p.c. e per la sua preservazione per finalità d'uso torri evaporative dell'impianto di raffrescamento dell'ospedale è stato re incamiciato con tubazione in PVC diam. 200 mm fino alla profondità di 42 m;
Pozzo 5 [...] è stato cercato ma non è stato trovato. Probabilmente è stato chiuso, in passato, in occasione della costruzione di qualche immobile nella zona nord dell'area ospedaliera;
Pozzo 6 [...]; dal termine dei lavori di ampliamento ospedaliero ad oggi, il suo uso è quello irriguo e quello, in caso di emergenza, di alimentazione delle torri evaporative;
Pozzo 7 (molto vecchio presumibilmente anni '80/'90) a luglio 2020 è stata dimostrata, con filo e piombo, la profondità del fondo pozzo di 115m dal p.c.; è stato spazzolato, spurgato e video ispezionato ma a causa della corrosione della lamiera e delle operazioni di ripristino si è verificato il cedimento della camicia. Quest'evento non ha permesso la videoispezione fino al fondo del pozzo bloccando l'osservazione a 91m; In considerazione della modestissima portata del pozzo e per evitare la costruzione di un nuovo pozzo, vista la modesta richiesta di portata estrattiva, si è scelto di inserire una tubazione diam. 125mm in PVC onde preservare la funzionalità dell'opera per finalità irrigue della aree verdi di pertinenza ospedaliera. Con riferimento alle testimonianze dei tecnici più anziani, visto che la sottoscritta assume incarico nella presente azienda dal 2015, il pozzo risulta inutilizzato dall'inaugurazione dell'ampliamento ospedaliero (2003) fino ad ora, poiché in tale periodo il padiglione Spallanzani fu dismesso. Fino a quando non sarà incluso nell'atto di concessione non verrà utilizzato;
Pozzo 8 (forse Prat. 6243 con realizzazione pre-1989) nell'aprile del 2018 è stato video ispezionato fino alla profondità di circa 64 m dal p.c. ma, dato il suo deterioramento e la scarsissima disponibilità idrica verrà inertizzato con immissione di boiacca cementizia spinta dal basso fino a rabbocco a p.c. Con riferimento alle testimonianze dei tecnici più anziani, visto che la sottoscritta assume incarico nella presente azienda dal 2015, il pozzo risulta inutilizzato dall'inaugurazione dell'ampliamento ospedaliero (2003) fino ad ora, poiché in tale periodo il padiglione Spallanzani fu dismesso.
- Dagli atti in disponibilità al Servizio si è constatato che, per il **pozzo 4**, realizzato nel 1966 senza la prevista autorizzazione, risulta essere stata rilasciata l'autorizzazione in sanatoria alla ricerca di acqua sotterranea con Provvedimento dell'Ing. Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Reggio Emilia N. 7828 in data 23/06/1967;
- per tale derivazione d'acqua pubblica, risulta essere stata presentata alla Regione Emilia-Romagna, da parte dell'Arcispedale Santa Maria Nuova Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, istanza di concessione assunta al prot. 03861/15.2.1 del 07/07/1995 e mai giunta a conclusione poiché la stessa Azienda in data 04/01/2000, prot. 14/15.2.1, nella persona dell'allora Responsabile del Dipartimento Attività Tecniche Ing. Daniele Pattuelli ha dichiarato: "*In merito alla nostra relazione tecnica del 24.06.95 di pari oggetto, nella quale veniva precisato che l'utilizzo del pozzo serviva per l'approvvigionamento idrico necessario al funzionamento degli impianti tecnologici della lavanderia dell'Arcispedale "S. Maria Nuova" di Reggio Emilia, con la presente si dichiara che:*

- *la lavanderia ha cessato l'attività produttiva nel mese di ottobre del 1997 e di conseguenza anche il pozzo in oggetto è stato disattivato;*
- *è nostra intenzione tenere in vita questo pozzo per eventuali emergenze, e per avere la massima garanzia per l'Antincendio;*
- *la quantificazione del prelevamento idrico viene fatta dall'Azienda Gas – Acqua di Reggio Emilia ai fini del calcolo della tassa di depurazione e fognature pagata da questa Azienda”;*
- successivamente, a seguito di specifico invito del Servizio in intestazione, nell'ambito dell'istruttoria della domanda di concessione del 23/12/2020, la succitata AUSL di Reggio Emilia – IRCCS, a mezzo PEC assunta al protocollo PG/2021/23999 in data 15/02/2021, ha inoltrato una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà resa in data 12/02/2021 dalla sig.ra Reggiani Claudia nella qualità di Coordinatore dell'Area Tecnica Patrimoniale dell'Azienda, con la quale la stessa dichiara: *“che sulla base della documentazione storica reperita, dettagliatamente descritta nella richiesta inviata, il campo pozzi esistente è stato realizzato a partire dalla costruzione dell'ospedale (1965) fino a prima dell'anno 2000. In considerazione che vige il diritto prescrittivo decennale, a partire dal 2011 risultano attivi i soli pozzi:*
 - n. 4 per uso torri evaporative dell'impianto di raffrescamento,*
 - n. 6 per uso irriguo e, in caso di emergenza, per uso torri evaporative dell'impianto di raffrescamento.**I pozzi nn. 3, 5, 7 e 8 risultano disattivi da prima del 2011.*

Il quantitativo medio d'acqua prelevato per uso torri evaporative viene stimato ad oggi in circa 90.000 mc/anno, come determinato attraverso il fabbisogno di acqua di reintegro delle torri evaporative nonché sulla base delle portate max delle pompe dei pozzi. Per l'uso irriguo non sono disponibili rilievi per determinare i prelievi effettuati; può essere ritenuto veritiero e cautelativo il dato riportato nella relazione tecnica a firma del dott. Geol. Andrea Fornaciari pari ad un volume massimo di 20÷25.000 mc/anno”
- pertanto, avendo esercitato la derivazione d'acqua in assenza di provvedimento concessorio, in ottemperanza alla normativa vigente in materia, alla **AUSL di Reggio Emilia - IRCCS** è stata elevata sanzione per illecito amministrativo con verbale di accertamento N. 114 del 02/03/2021 per violazione all'art. 17 del R.D. 11/12/1933 N. 1775 e s.m.i.;
- il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Azienda richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;

DATO ATTO che, per quanto riguarda il **parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**, di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato la Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (<<Direttiva Derivazioni>>”;
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;

- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nelle citate Direttive Derivazioni, ha accertato che la derivazione **NON RICADE** nei casi di “Esclusione” e che, pertanto, l’utenza richiesta risulta compatibile con l’equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi dell’art. 12 del R.R. 41/2001:

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2021/35108 in data 05/03/2021, che ha espresso parere favorevole;

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 25 in data 03/02/2021 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell’art. 153 della L.R. n. 3/99, l’importo dovuto per l’espletamento dell’istruttoria della domanda di concessione;

DATO ATTO inoltre che:

- con determinazione n. DET-AMB-2021-1357 in data 20/03/2021 questo Servizio ha autorizzato la perforazione dei succitati nuovi Pozzi 1 e 2 da utilizzarsi quali opere di presa per l’esercizio della derivazione e ha disposto la chiusura dei Pozzi 6 e 8;
- il richiedente ha presentato in data 21/04/2022 assunta al prot. n. PG/2022/66085 in pari data, la relazione tecnica, a firma dott. geol. Andrea Fornaciari, inerente l’esito delle operazioni di chiusura dei pozzi extradomestici **P6** e **P8**;
- la succitata relazione tecnica contiene, inoltre, la stratigrafia del terreno, le caratteristiche tecniche delle opere e la relazione illustrativa delle prove di portata (per pozzi > 5 l/s), da cui si evince che i pozzi 1 e 2 sono ubicati su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, contraddistinto con la particella 144, del foglio 170 del NCT del Comune di Reggio Emilia (RE), e risultano avere le seguenti caratteristiche:

Pozzo 1

- coordinate UTM*32: X = 629.433 Y = 949.408,
- profondità m 75,0 dal piano campagna;
- rivestimento in Acciaio Inox di diametro mm 273;
- equipaggiamento consistente in una elettropompa sommersa della potenza di 18,5 Kw e portata di 20,0 l/s;

Pozzo 2

- coordinate UTM*32: X = 629.432 Y = 949.400,
 - profondità m 145,0 dal piano campagna;
 - rivestimento in Ferro zincato di diametro mm 273;
 - equipaggiamento consistente in una elettropompa sommersa della potenza di 9,2 Kw e portata di 8,0 l/s;
- per un consumo idrico totale complessivo dai 4 pozzi di 262.910 m³/anno;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;

ACCERTATO che l’utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **sotterranee (N. 4 Pozzi)**
- portata massima **41,5 l/s**;
- volume annuo massimo **262.910 m³/anno**;
- il pozzo non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un’area Parco o protetta e non sono all’interno di un’area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 4/2018 e s.m.i.;
- i **Corpi Idrici** interessati sono identificati con i seguenti Codici identificativi:

- **POZZO 1 e POZZO 4** : 0380ER-DQ2-CCS - Conoidi Alluvionali Appenniniche - Acquifero Confinato Superiore - Profondo di Pianura;
- **POZZO 2 e POZZO 7**: 2380ER-DQ2-CCI - Conoidi Alluvionali Appenniniche - acquifero confinato inferiore - Profondo di pianura.
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".

CONSIDERATO:

- che le destinazioni d'uso della richiesta concessione - igienico ed assimilati (torri evaporative) e irrigazione area verde aziendale - vengono esercitate da differenti opere di presa e risultano quantificabili per tipologia d'uso come di seguito specificato:
- Usò irrigazione area verde di pertinenza aziendale: Pozzi 2 e 7 l/s 9,50 per complessivi m³/anno 28.710;
- Usò igienico ed assimilati (torri evaporative):Pozzi 1 e 4 l/s 32,00 per complessivi m³/anno 234.200;
- che pertanto, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, si applicheranno le tipologie individuate alla lett. d) (pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico) e lett. f) (igienico ed assimilati) dell'art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015, n. 1792/2016 e n. 1717/2021;
- che in ragione delle portate d'esercizio della derivazione, l'importo del canone annuo applicabile corrisponde alla somma degli importi scaturiti in base ai criteri di seguito esplicitati:
 - per l'uso "irrigazione area verde di pertinenza aziendale" (l/s 9,50) corrispondente al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
 - per l'uso "igienico ed assimilati (torri evaporative)" determinato in ragione della portata d'esercizio della derivazione (l/s 32,00);
- che occorre procedere alla riscossione degli indennizzi risarcitori **per il periodo di utilizzo abusivo** dal 2001 al 2020, comprensivi della maggiorazione del 100%, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2018, e degli interessi legali, come dettagliatamente specificato nel disciplinare;
- che, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito pari a **€ 524,63** - corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che pertanto, la ditta richiedente è tenuta al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale **deposito cauzionale**, nonché dell'importo di **€ 506,40** quale **canone** per l'annualità **2021** e di **€ 524,63** quale **canone** per l'annualità **2022**, e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento dell'importo dovuto quale **indennizzo risarcitorio** per il periodo di utilizzo abusivo dal 2001 al 2020 come dettagliato nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità 2021 e 2022 risulta regolarmente corrisposto in data 17/06/2022;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, per l'importo di **€ 524,63**, corrispondente all'annualità corrente, risulta regolarmente costituito in data 17/06/2022;
- che per quanto riguarda gli indennizzi risarcitori dovuti per l'esercizio abusivo della derivazione dal 2001 al 2020, è stata accolta la richiesta con la quale l'Azienda concessionaria ha eccepito la prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 del Codice Civile, e pertanto la stessa ha regolarizzato la corresponsione dell'importo corrispondente per le annualità dal 2011 al 2020, comprensivo della maggiorazione del 100 % e degli interessi legali.

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 18 del RR 41/2001.

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta **AUSL di Reggio Emilia - IRCCS C.F./P.IVA 01598570354** con sede in Reggio Emilia la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Reggio Emilia (RE) località **Arcispedale Santa Maria Nuova** da destinarsi ad uso **igienico ed assimilati (torri evaporative) e irrigazione area verde aziendale**;
- b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di **l/s 41,5** corrispondente ad un volume complessivo annuo di **m³ 262.910** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata della concessione sia valida fino al **31 dicembre 2031**
- d) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;
- e) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
- f) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 524,63** per l'anno 2022;
- g) di fissare in **€ 524,63** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;
- h) di dare atto che i canoni relativi alle annualità 2021 e 2022 sono stati corrisposti prima del rilascio del presente provvedimento;
- i) di dare atto che gli indennizzi risarcitori per il periodo di utilizzo abusivo, per gli anni **non interessati dalla prescrizione di legge**, dal 2011 al 2020, **risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria**;
- j) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2022** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- k) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- l) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
- m) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- n) di dare atto che l'Agenda provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R.T. della regione Emilia Romagna;
- o) di dare atto, infine:
 - che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi

- Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
- che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 - che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 - che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso **igienico ed assimilati (torri evaporative) e irrigazione area verde aziendale** in territorio del Comune di Reggio Emilia (RE) località **Arcispedale Santa Maria Nuova** richiesta dalla ditta **AUSL di Reggio Emilia - IRCCS**, in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1

Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- Le opere di presa consistono in n° 4 pozzi, siti in località Arcispedale Santa Maria Nuova del Comune di Reggio Emilia (RE) su terreno di proprietà del richiedente, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

- **Pozzo 1:** profondità di m 75 con rivestimento in Acciaio Inox di diametro mm 273, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di KW 18,5 avente una portata di esercizio di l/s 20,0; – ubicazione: foglio 170 particella 144 coordinate = 629.433 Y = 949.408, da destinarsi all'uso **igienico ed assimilati (torri evaporative)**;
 - **Pozzo 2:** profondità di m 145 con rivestimento in Ferro zincato di diametro mm 273, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di KW 9,2 avente una portata di esercizio di l/s 8,0; – ubicazione: foglio 170 particella 144 coordinate UTM*32: X = 629.432 Y = 949.400, da destinarsi all'uso **irrigazione area verde aziendale e di emergenza al Pozzo 1**;
 - **Pozzo 4:** profondità di m 43 con rivestimento in PVC del diametro interno di mm 200, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di KW 15,0 avente una portata di esercizio di l/s 12,0; – ubicazione: foglio 170 particella 36 coordinate UTM*32: X = 629.268 Y = 949.435, da destinarsi all'uso **igienico ed assimilati (torri evaporative)**;
 - **Pozzo 7:** profondità di m 90 con rivestimento in PVC del diametro interno di mm 125, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di KW 2,2 avente una portata di esercizio di l/s 1,5; – ubicazione: foglio 169 particella 52 coordinate UTM*32: X = 628.933 Y = 949.480, da destinarsi all'uso **irrigazione area verde aziendale**;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze idriche necessarie alle strutture aziendali, in particolare: per il reintegro dei circuiti chiusi di raffreddamento (torri evaporative) e per l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza aziendale aventi un'estensione pari a ha 12,2 con un consumo annuo complessivo di m³ 262.910 così distinto:
- dai **Pozzi 1 e 4** per uso **igienico ed assimilati (Torri evaporative)** con un consumo annuo di m³ **234.200**;
 - dai **Pozzi 2 e 7** per uso **irrigazione area verde aziendale** con un consumo annuo di m³ **28.710**.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2

Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata d'esercizio massima complessiva di prelievo **l/s 41,5**;
- volume annuo complessivo prelevato circa **m³ 262.910**;
- L'irrigazione viene esercitata utilizzando un impianto irriguo del tipo a goccia.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3 Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2031**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4 Rinnovo della concessione

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art. 7.6** del presente disciplinare.

Articolo 5 Canone della concessione

5.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

5.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

5.3 L'importo degli indennizzi risarcitori non prescritti, dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'utilizzo della derivazione dall'anno 2011 fino all'anno 2020 senza il prescritto titolo di concessione, dei quali dovrà essere accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 6.262,72**, comprensivo della maggiorazione del 100% ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2018, come di seguito dettagliato:

Annualità	Importo Indennizzo	Maggiorazione 100%	Interessi Legali	Importo Totale
2011	€ 468,21	€ 0,00	€ 37,35	€ 505,56
2012	€ 474,96	€ 0,00	€ 26,02	€ 500,98
2013	€ 481,77	€ 0,00	€ 14,34	€ 496,12
2014	€ 489,66	€ 0,00	€ 9,68	€ 499,34
2015	€ 495,94	€ 0,00	€ 7,33	€ 503,27
2016	€ 495,94	€ 0,00	€ 6,34	€ 502,28
2017	€ 496,44	€ 0,00	€ 5,85	€ 502,29

2018 (Gennaio-Luglio)	€ 291,91	€ 0,00	€ 4,39	€ 296,30
2018 (Agosto-Dicembre)	€ 208,50	€ 417,01	€ 1,83	€ 418,84
2019	€ 510,41	€ 1.020,83	€ 0,79	€ 1.021,61
2020	€ 507,92	€ 1.015,85	€ 0,28	€ 1.016,13
Totale	€ 4.921,66	€ 2.453,69	€ 114,20	€ 6.262,72

5.4 Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per le annualità dal **2021** al **2022** ammonta a complessivi **€ 1.031,03**, di cui € 506,40 quale canone per l'annualità 2021 e € 524,63 quale canone per l'annualità 2022, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

5.5 E' facoltà del concessionario chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per aver utilizzato beni del demanio idrico, ai sensi dell'art. 45 L.R. 20/12/2013 n. 28;

5.6 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

5.7 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.8 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5.9 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6 Deposito Cauzionale

6.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, è di **€. 524,63** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione.

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7 Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

La decorrenza per l'applicazione e la corresponsione del canone decorre dalla data di adozione del presente provvedimento di concessione.

7.1 **Dispositivo di misurazione** - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento dovrà procedere all'istallazione, su ciascun pozzo, di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata, e comunicare tempestivamente l'avvenuta installazione a questo Servizio, utilizzando la modulistica predisposta al caso, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni:

- **ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA** - Piazza Gioberti 4, 42121 **REGGIO EMILIA** - pec: aooe@cert.arpa.emr.it;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 **BOLOGNA** - pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it;

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

7.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.3 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

7.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato al Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

7.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non s'intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

7.7 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

7.8 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

Articolo 8 **Sanzioni**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9 **Osservanza di Leggi e Regolamenti**

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario
(AUSL di Reggio Emilia - IRCCS)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.